

RELAZIONE SUL GOVERNO SOCIETARIO AI SENSI DELL'ART. 6, C. 4, DEL D. LGSL. 175/2016

Finalità

La presente relazione ottempera alle incombenze previste dall'art 6, cc. 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 175/2016, nonché agli indirizzi espressi verso la Società dai Comuni Soci nel DUP 2017-2019.

In particolare, l'art. 6 del D.Lgs. 175/2016 prescrive, ai commi 2, 3, 4 e 5:

2. Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4.

3. Fatte salve le funzioni degli organi di controllo previsti a norma di legge e di statuto, le società a controllo pubblico valutano l'opportunità di integrare, in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche organizzative nonché dell'attività svolta, gli strumenti di governo societario con i seguenti:

a) regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;

b) un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;

c) codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;

d) programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.

4. Gli strumenti eventualmente adottati ai sensi del comma 3 sono indicati nella relazione sul governo societario che le società predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio d'esercizio.

5. Qualora le società a controllo pubblico non integrino gli strumenti di governo societario con quelli di cui al comma 3, danno conto delle ragioni all'interno della relazione di cui al comma 4.

La Società

L'Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Magenta inizia la propria attività nel mese di Gennaio 1976 con lo scopo di gestire direttamente i servizi gas ed acquedotto nel Comune di Magenta. Nel 1996 la società, ai sensi della Legge 142/90, si trasforma in Azienda Speciale Multiservizi, mantenendo lo stesso acronimo "ASM".

Nell'anno 1993 ASM acquisisce la gestione del servizio calore nel Comune di Magenta e nell'anno 1994 estende la gestione del servizio gas (gestione per conto) nel Comune di Boffalora Sopra Ticino e del servizio acquedotto nei Comuni di Boffalora Sopra Ticino, Ossona, Robecco Sul Naviglio e Santo Stefano Ticino.

Nel 1995 ASM avvia la gestione del servizio di igiene ambientale nel Comune di Magenta. Nel gennaio 2000 l'Azienda Speciale Multiservizi, si costituisce in consorzio di Comuni che subentra in tutto e per tutto all'azienda speciale, con la partecipazione dei Comuni di

Magenta, Boffalora Sopra Ticino, Ossona, Robecco Sul Naviglio, Santo Stefano Ticino e, successivamente, Corbetta e Marcallo con Casone. Il tipo di gestione scelto, Consorzio Azienda Speciale, è quello citato dall'art. 25 della legge 8/6/90 n. 142. Nel corso degli anni 2000 e 2001 entrano nel Consorzio anche i Comuni di Mesero e Bernate Ticino.

Il 2003 è l'anno di altri cambiamenti. Dal 1° gennaio (precisamente dalle ore 23,59 del 31 dicembre 2002) l'Azienda da consorzio di Comuni è stata trasformata in srl, società a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica, ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs, 18 agosto 2000 n. 267, come risultante dalle modifiche apportate dall'art. 35 della legge 28 dicembre 2001 n. 448. Soci della nuova società sono i nove Comuni già prima consorziati. Tali Comuni partecipano alla Società con quote differenziate stabilite in base al numero dei servizi di cui usufruiscono e rispetto al valore economico del patrimonio che portano alla Società stessa.

Il 2007 è l'anno di avvio di una fase di aggregazione societaria con le società Amaga Abbiategrasso SpA ed Amga Legnano SpA in virtù della quale, in data 20 dicembre 2006, con effetto dal 01.01.2007, il ramo di distribuzione gas è stato conferito in Aemme Linea Distribuzione, società costituita da AMGA Legnano, AMAGA Abbiategrasso e ASM Magenta per svolgere l'attività di distribuzione del gas. Le quote di partecipazione in AEMME LINEA DISTRIBUZIONE srl alla data del 31.12.2016 sono le seguenti:

- | | |
|---------------------------|--------|
| • Amga Legnano SpA | 75,50% |
| • Amaga Abbiategrasso SpA | 9,22% |
| • ASM Magenta Srl | 15,28% |

Sempre nell'anno 2007 anche il ramo di vendita gas, gestito fino a tale data da ASM GAS srl, società controllata al 100% da ASM srl, è stato conferito in Aemme Linea Energie SpA, società costituita sempre da AMGA Legnano, AMAGA Abbiategrasso ed ASM Magenta. Nell'anno 2015 tale società è stata interamente ceduta ad una società privata.

Con atto del 28.01.2010 ed effetto dal 01.03.2010 è stato conferito il ramo di azienda afferente il servizio di igiene urbana in AEMME LINEA AMBIENTE srl, società costituita da AMGA Legnano ed ASM Magenta per svolgere le attività raccolta rifiuti, spazzamento strade, neve ed antigelo. Dal 26 gennaio 2016, è entrata in ALA srl anche la società AMSC Spa Le quote di partecipazione in AEMME LINEA AMBIENTE srl alla data del 31.12.2016 sono le seguenti:

- | | |
|--------------------|------|
| • AMGA Legnano SpA | 72 % |
| • ASM Srl | 18 % |
| • AMSC SpA | 10 % |

Con atto del 27.10.2011 ed effetto 01.11.2011 è stato ceduto il ramo acquedotto ad AMIACQUE, per quanto riguarda l'erogazione, ed a CAP HOLDING per quanto riguarda la gestione.

La cessione del servizio acquedotto avviene in ottemperanza a disposizioni legislative. A far data dal 26.09.2007, l'unico soggetto affidatario dell'erogazione del servizio idrico integrato nei comuni della provincia di Milano è AMIACQUE. Pertanto, nel rispetto della normativa

vigente, in ottemperanza alla volontà degli Enti Locali di riferimento, come espressa in Conferenza d'Ambito, è stato necessario provvedere al trasferimento ad Amiacque del ramo d'azienda di ASM afferente l'erogazione del servizio idrico nei Comuni gestiti da ASM, in quanto non più conforme al quadro normativo e regolatorio vigente.

Nel corso degli anni l'azienda ha esteso la propria attività anche nel servizio di global service, gestione servizio cimiteriali, manutenzione verde pubblico, realizzazione e gestione cassette dell'acqua.

Nell'anno 2014 entra a far parte della compagine societaria di ASM srl anche il Comune di Cuggiono il quale affida il servizio di igiene ambientale alla società Aemme Linea Ambiente srl.

Il 2014 rappresenta anche l'anno di avvio del rilancio industriale di ASM srl, fortemente voluto dai Comuni Soci. Nell'anno 2015 il Comune di S. Stefano Ticino affida, direttamente ad ASM srl il servizio di igiene ambientale e, nell'anno 2016, anche dal Comune di Robecco sul Naviglio torna a far gestire il proprio servizio di igiene ambientale ad ASM srl. Sempre nel 2016, il Comune di Magenta affida ad ASM srl il servizio di gestione di parcheggi pubblici a pagamento della città e il Comune di Cuggiono affida il servizio calore.

Nell'anno 2017 ASM srl ha ottenuto, nel mese di settembre, la certificazione ESCo secondo la norma UNI CEI 11352. La norma UNI CEI 11352 "Gestione dell'energia - Società che forniscono servizi energetici (ESCo) - Requisiti generali e lista di controllo per la verifica dei requisiti" è la norma italiana che stabilisce i requisiti minimi per le società che vogliono svolgere il ruolo di Energy Service Company (ESCo) ASM srl ora può operare come Esco ed è sempre disponibile a predisporre progetti per l'ottenimento di finanziamenti in materia di risparmio energetico per i comuni soci, così come già avvenuto per parecchi comuni e ad affiancare i Comuni per l'ottenimento di eventuali contributi, incentivi e certificati bianchi. ASM srl propone la sottoscrizione di contratti energia fornendo agli utenti servizi energetici ovvero altre misure di miglioramento dell'efficienza energetica nelle installazioni o nei locali dell'utente.

Il pagamento dei servizi forniti si basa, totalmente o parzialmente, sul miglioramento dell'efficienza energetica conseguito e sul raggiungimento degli altri criteri di rendimento stabiliti."

Nel corso dell'anno 2017 è stato sottoscritto con il Comune di Marcallo con Casone un contratto energia per la riqualificazione dei poliambulatori comunali e sede delle associazioni e nel corso dell'anno 2018 sono stati deliberati altri due contratti di efficientamento energetico firmati nell'anno 2019 (progetto di posa serramenti presso la scuola secondaria di Marcallo e lavori di riqualificazione tecnologica dell'impianto termico dell'istituto comprensivo e gestione dell'impianto; proposta contratto energia per la riqualificazione dell'impianto termico degli alloggi di via Calderari a Boffalora s/Ticino).

Nel corso dell'anno 2019 il Comune di Bernate ha affidato ad ASM srl la gestione del servizio calore (gestione impianti termici) e la gestione del servizio global service. Il Comune di Cuggiono ha integrato il contratto calore in essere con l'affidamento della gestione degli impianti di condizionamento. Sempre nell'anno 2019 il Comune di Magenta ha affidato ad ASM srl la gestione, la manutenzione e la riqualificazione del verde del centro storico cittadino.

Alla data attuale i soci di ASM sono dieci con le seguenti quote di partecipazione:

COMUNE	QUOTE DI PARTECIPAZIONE	VALORE NOMINALE
Bernate T.	3,02	492.489,07
Boffalora T.	8,96	1.461.159,62
Corbetta	0,27	44.030,48
Cuggiono	0,03	5.000,00
Magenta	61,90	10.094.287,39
Marcallo	5,31	865.932,76
Mesero	7,22	1.177.407,64
Ossona	3,21	523.473,48
Robecco s/N.	6,14	1.001.285,72
S. Stefano	3,94	642.518,85
Totale	100	16.307.585,01

Il Consiglio di Amministrazione è composto come segue:

Presidente: Viola Giuseppe
 Amministratori: Colombo Donatella (Vicepresidente ed Amm. Delegato)
 Contartese Domenica
 Ponti Lorena
 Sala Luca

Il Collegio Sindacale è composto come segue:

Presidente: Mainini Aldo
 Sindaci: Allievi Anna Maria
 Reposi Marco

Il Direttore Generale è l'ing. Aldo Amadori.

L'organismo di vigilanza è l'avv. Paolo della Cagnoletta

La successiva tabella riepiloga i Comuni ed i servi gestiti alla data del 01.01.2020

	Calore ed Energia	Manutenzione del verde	Servizi Cimiteriali	Servizio Global service	Parcheggi pubblici a pagamento	Cassette dell'acqua	Igiene Urbana	Neve
Bernate Ticino	X	X		X		X		
Boffalora s/Ticino	X	X	X	X				
Corbetta	X							
Magenta	X	X			X			
Marcallo c/Casone	X							X
Mesero	X							
Ossona	X							
Robecco s/Naviglio	X						X	
S.Stefano Ticino							X	
Cuggiono	X							X

Si precisa che tutti i servizi svolti sono stati affidati in house-providing.

In merito alla verifica del requisito di cui all'art. 16, comma 3 del D.Lgs. 19 agosto 2016, n.175, per ASM S.r.l. relativo al bilancio al 31.12.2019 si è proceduto all'analisi dei ricavi derivanti da vendite e prestazioni (indicati nella voce EA1 del conto economico) e dei ricavi indicati nella voce altri ricavi e proventi (EA5 del conto economico), attestando la regolarità del fatturato di ASM srl ai sensi dell'art. 16, comma 3, del TUSP.

Predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, cc. 2 e 4 del D.Lgs. 175/2016)

Ai sensi dell'art. 6, co. 2, "Le società a controllo pubblico predispongono specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale e ne informano l'assemblea nell'ambito della relazione di cui al comma 4"; disposizione che fa riferimento alla "relazione sul governo societario che le società controllate predispongono annualmente, a chiusura dell'esercizio sociale e pubblicano contestualmente al bilancio di esercizio".

In base all'art. 14, co. 2, "Qualora emergano, nell'ambito dei programmi di valutazione del rischio di cui all'articolo 6, comma 2, uno o più indicatori di crisi aziendale, l'organo amministrativo della società a controllo pubblico adotta senza indugio i provvedimenti necessari al fine di prevenire l'aggravamento della crisi, di correggerne gli effetti ed eliminarne le cause, attraverso un idoneo piano di risanamento".

Considerato quanto sopra evidenziato, il programma di misurazione del rischio aziendale è stato disciplinato, in fase di prima applicazione, nel "Regolamento per la definizione di una misurazione del rischio ai sensi dell'art. 6, c. 2 e dell'art. 14, c. 2 del D.Lgs. 175/2016" approvato dall'organo amministrativo della Società in data 10.04.2017, cui si rinvia integralmente.

Si dà inoltre per presupposto che la gestione aziendale sia condotta nel rispetto degli obiettivi aziendali e che gli amministratori attuino un costante monitoraggio dei risultati conseguiti, da realizzarsi mediante opportuni strumenti di controllo di gestione. Del resto, il già richiamato art. 6, co. 3, lett. b) del d.lgs. 175/2016 invita le società a controllo pubblico a istituire (con obbligo, in caso di mancata adozione, di specificare i motivi di tale scelta) un ufficio di controllo interno adeguato alle dimensioni e alla complessità della realtà, chiamato a trasmettere periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione.

ASM srl è dotata di adeguati strumenti di programmazione e controllo di gestione che consentono, anche attraverso il confronto con gli obiettivi di pianificazione, una costante verifica sulle performance economico-finanziarie in corso d'anno, nonché su ulteriori variabili considerate rilevanti nell'ambito dell'attività aziendale. Annualmente viene deliberata dal CdA aziendale la situazione semestrale, di cui viene relazionato anche in Assemblea dei Soci.

Per quanto qui rilevante, il citato regolamento prevede l'individuazione di una 'soglia di allarme' qualora si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:

- 1 la gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi (differenza tra valore e costi della produzione: $A \text{ meno } B$, ex articolo 2425 c.c.);
- 2 le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 15%;
- 3 la relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;
- 4 l'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 20%;
- 5 l'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è inferiore ad 1;
- 6 il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%;

- 7 gli indici di durata dei crediti e dei debiti a breve termini (360/fatturato/crediti a bt e 360/fatturato/debiti a bt) superano i 180 giorni e questi superano rispettivamente il 40% dell'attivo e del passivo.

L'individuazione della crisi, inoltre, impone comunque una visione dinamica basata sulle prospettive e sulla programmazione aziendale e implica un approccio specifico rispetto alla valutazione in ordine allo stato di insolvenza.

In linea con il predetto approccio, il CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) ritiene di definire la nozione di crisi sulla base del concetto di "incapacità corrente dell'azienda di generare flussi di cassa, presenti e prospettici, sufficienti a garantire l'adempimento delle obbligazioni già assunte e di quelle pianificate".

Tale definizione assume la centralità della dimensione finanziaria, sia attuale che futura, attraverso il riferimento ai cash flow anche attesi, con estensione alle obbligazioni non ancora assunte purché prevedibili nel normale corso di attività o in base alla programmazione aziendale.

Si dà atto che sulla base dei piani programmatici declinati nella dimensione finanziaria non esistono problemi per ASM srl in merito al puntuale assolvimento delle obbligazioni attuali e quelle da assumere in relazione ai suddetti piani programmatici.

Nel merito, l'analisi del bilancio 2019 di ASM srl si focalizza sui seguenti punti:

- solidità: l'analisi è indirizzata ad apprezzare la relazione fra le diverse fonti di finanziamento e la corrispondenza tra la durata degli impieghi e delle fonti;
- liquidità: l'analisi ha ad oggetto la capacità dell'azienda di far fronte ai pagamenti a breve con la liquidità creata dalle attività di gestione a breve termine;
- redditività: l'analisi verifica la capacità dell'azienda di generare un reddito capace di coprire l'insieme dei costi aziendali nonché, eventualmente, remunerare del capitale.

Poiché la posizione finanziaria netta di ASM srl è positiva, il rapporto tra la Posizione Finanziaria Netta (o indebitamento finanziario netto) e l'EBITDA o MOL (Margine operativo lordo) o il rapporto fra la Posizione Finanziaria Netta e l'EBIT non sono significativi.

Con riferimento alle recenti statuizioni emanate dal CNDCEC (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) in merito agli equilibri finanziari delle Società, si precisa che l'indice DSCR (Debt Service Coverage Ratio) che è un **indice annuale del debito** ed esprime le possibilità dell'azienda di rimborsare la rata del debito relativa al corrente anno, non è per ASM srl applicabile in quanto la Società non ha debiti finanziari da rimborsare ed ha, inoltre, una posizione finanziaria netta in grado di assolvere al pagamento dei debiti correnti.

E' utile rilevare, comunque, che nel corso del presente bilancio, sulla base degli elementi emersi dalla verifica degli aspetti contabili della Convenzione in essere tra ASM srl e CAP Holding SpA regolante la presa in carico della gestione dei beni e dei mutui del Servizio Idrico Integrato, si è proceduto al riallineamento degli ammortamenti e dei correlati contributi iscritti alla voce risconti passivi relativi al settore idrico rispetto alla data del 2027 entro cui avrà termine la suddetta convenzione con gli obblighi conseguenti. Nella nota integrativa si è relazionato delle modifiche del piano di ammortamento dei beni e della conseguente modifica nelle modalità di risconto dei contributi legati al settore idrico.

Tale combinato ricalcolo ha comportato una differenza in negativo fra il valore ed i costi della produzione di circa € 400.000. L'accertata operazione di conguaglio non altera, tuttavia, le condizioni attuali e prospettiche della situazione finanziaria di ASM srl,

ASM srl ha adottato il modello di organizzazione e gestione in conformità al D. Lgs. 231/01 "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica a norma dell'art. 11 della legge 29.09.2000, n. 300". Tale modello è in continuo aggiornamento in funzione delle novità normative e di alcuni nuovi reati.

In via generale le criticità legate alla diffusione del COVID-19 su molti settori di attività possono avere comportato effetti, nel primo scorcio dell'esercizio 2020, e, allo stato, non è dato sapere per quanto tempo perdureranno e in che misura. Sicuramente, si tratta di eventi successivi che non hanno impatto sulle valutazioni di bilancio 2019, ma richiedono appropriate analisi in termini di informativa sugli eventi successivi da fornire sia nella nota integrativa che nella presente relazione di illustrazione dei rischi.

La società a seguito della dichiarazione di emergenza nazionale ed alle conseguenti misure di contenimento dei rischi epidemici sta fronteggiando alcune contrazioni di fatturato motivate dalla scarsa redditività di servizi che presupponevano la libertà di circolazione dei cittadini senza limitazioni (es. servizio di gestione di parcheggi pubblici a pagamento) ovvero rimodulazioni di servizi che non possono più essere resi nelle ordinarie modalità organizzative (es. cicli accessori al servizio di igiene ambientale quali aperture/chiusure di centri di raccolta e piattaforme ecologiche, servizi del verde limitati ecc). Si prevedono, inoltre, eventuali sospensioni e/o dilazioni di pagamenti dei Comuni soci di ASM srl.

Tuttavia in via generale l'impatto è stato, per ora, contenuto anche sul fronte dei ricavi quanto sulle correlate spese correnti e la struttura del modello di business aziendale è sostanzialmente invariato.

Dal punto di vista della gestione del rischio di natura amministrativo/penale ex d.lgs. 231/01 l'Azienda ha adottato un protocollo anticontagio attuativo delle previsioni normative di cui al

- Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18
- Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro - 14 marzo 2020
- DPCM 11 marzo 2020
- Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6
- DPCM 10 aprile 2020
- DPCM 26 aprile 2020 con nuovo protocollo condiviso del 24 aprile 2020

Il citato protocollo come indicato nella nota dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro del 13/03/2020 rappresenta ex se un adeguamento/integrazione del DVR aziendale.

In merito alla gestione emergenza COVID 2019 venutasi a creare dal mese di febbraio 2020, si informa che il Consiglio di Amministrazione di ASM srl, nella seduta del 19.03.2020, ha provveduto a nominare il Comitato Covid di ASM srl costituito dalle seguenti figure:

Direttore Generale in qualità di Datore di Lavoro:

- RSPP (Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione)
- ASPP (Addetto Servizio Prevenzione e Protezione)
- Medico Competente
- RLS (Rappresentante Lavoratori della Sicurezza)
- Responsabile Ufficio Personale

La costituzione del Comitato Covid garantisce il monitoraggio continuativo del rischio contagio secondo gli standard indicati nel Protocollo condiviso del 24 aprile che costituisce norma di riferimento aziendale. Sarà cura del Comitato aggiornare il protocollo anticontagio interno sopra citato a integrazioni che sopraggiungessero da associazioni di categoria etc.

Va sottolineato che in termini di rischio legale la recente circolare Inail del 20.05.2020 in tema di eventuali "automatismi" nelle azioni di regresso di Inail verso il datore di lavoro dell'"infortunato da Covid", dopo aver molto opportunamente distinto i diversi presupposti di ciascuno dei profili penali, civili e di prestazioni assicurative, ha escluso che possa essere dato corso sic et simpliciter alle azioni di regresso in caso di accertato caso di contagio in Azienda. Tale indicazione assume il valore di vera e propria disposizione della Direzione Generale alle sedi periferiche, che hanno obbligo di motivare dettagliatamente casi di manifesta colpevolezza del datore di lavoro nell'attenersi alle attività preventive del Protocollo 24 aprile 2020, per giustificare azioni di regresso ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

"Pertanto, così come il giudizio di ragionevole probabilità in tema di nesso causale, che presiede al riconoscimento delle prestazioni assicurative in caso di contagio da malattie infettive, non è utilizzabile in sede penale o civile, l'attivazione dell'azione di regresso da parte dell'Istituto non può basarsi sul semplice riconoscimento dell'infezione da Sars-Cov-2. (...) L'attivazione dell'azione di regresso presuppone, inoltre, anche l'imputabilità a titolo, quantomeno, di colpa, della condotta causativa del danno.

In assenza di una comprovata violazione, da parte del datore di lavoro, pertanto, delle misure di contenimento del rischio di contagio di cui ai protocolli o alle linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n.33, sarebbe molto arduo ipotizzare e dimostrare la colpa del datore di lavoro."

Alla luce di quanto sopra, nell'impossibilità di prevedere l'evolversi in futuro della situazione epidemiologica sia nel territorio di riferimento che in azienda, si ritiene che il rischio sia Covid sia gestito nei limiti di quanto ragionevolmente possa essere richiesto conformemente alle disposizioni normative in vigore alla data odierna.

	Soglia di allarme	Risultanze 2019	Risultanze 2018	Risultanze 2017
1	La gestione operativa della società sia negativa per tre esercizi consecutivi	NO	NO	NO
2	Le perdite di esercizio cumulate negli ultimi tre esercizi, al netto degli eventuali utili di esercizio del medesimo periodo, abbiano eroso il patrimonio netto in una misura superiore al 15%;	NO	NO	NO
3	La relazione redatta dalla società di revisione, quella del revisore legale o quella del collegio sindacale rappresentino dubbi di continuità aziendale;	NO	NO	NO
4	L'indice di struttura finanziaria, dato dal rapporto tra patrimonio più debiti a medio e lungo termine e attivo immobilizzato, sia inferiore a 1 in una misura superiore del 20%;	1,27	1,21	1,18
5	L'indice di disponibilità finanziaria, dato dal rapporto tra attività correnti e passività correnti, è inferiore ad 1	2,25	2,08	1,86
6	Il peso degli oneri finanziari, misurato come oneri finanziari su fatturato, è superiore al 5%	0	0,0007	0,0014
7	Gli indici di durata dei crediti a breve termini (360/fatturato/crediti a bt e 360/fatturato/debiti a bt) superano i 180 giorni e questi superano rispettivamente il 40% dell'attivo e del passivo	163,28 7,32%	157,24 6,58%	176,27 7,56%
8	Gli indici di durata dei debiti a breve termini (360/fatturato/crediti a bt e 360/fatturato/debiti a bt) superano i 180 giorni e questi superano rispettivamente il 40% dell'attivo e del passivo	168,51 7,55%	152,46 6,38%	174,97 7,50%
9	Margine operativo lordo (MOL)	1.315.314	1.106.591	1.081.379
10	Risultato operativo (EBIT)	- 47.108	379.166	324.302
11	Return on Equity (ROE)	0,007	0,028	0,036
12	Return on Investment (ROI)	-0,002	0,013	0,011

Il risultato operativo negativo di € 47.108, ai fini di un corretto apprezzamento, va riespresso in termini *adjusted* o normalizzati per tener conto dei componenti straordinari connessi al ricalcolo degli ammortamenti come ampiamente descritto in precedenza per un valore differenziale di € 400.000 che ridetermina positivamente il risultato operativo in 352.892 che è sostanzialmente in linea con quello dell'esercizio precedente.

Al fine di una miglior individuazione del periodo di dilazione dei crediti a breve e dei debiti a breve è utile ricalcolare gli indici dei punti 7 e 8 sulla base dell'esposizione media del periodo 2018-2019.

Il punto 7 diventa 154,91 6,95 %
Il punto 8 diventa 155,30 6,97 %

Valutazione dell'opportunità di integrare gli strumenti di governo societario (art. 6, cc. 3, 4 e 5 del D. Lgs 175/2016)


Si indicano di seguito le risultanze della valutazione effettuata:

	Oggetto della valutazione	Risultanza della valutazione
a)	<i>Regolamenti interni volti a garantire la conformità dell'attività della società alle norme di tutela della concorrenza, comprese quelle in materia di concorrenza sleale, nonché alle norme di tutela della proprietà industriale o intellettuale;</i>	<i>Si ritiene l'integrazione non necessaria, date le caratteristiche specifiche del business aziendale, che si muove per la massima parte in un ambito privo di concorrenti, e date le dimensioni dell'azienda</i>
b)	<i>Un ufficio di controllo interno strutturato secondo criteri di adeguatezza rispetto alla dimensione e alla complessità dell'impresa sociale, che collabora con l'organo di controllo statutario, riscontrando tempestivamente le richieste da questo provenienti, e trasmette periodicamente all'organo di controllo statutario relazioni sulla regolarità e l'efficienza della gestione;</i>	<i>Si ritiene al momento l'integrazione non necessaria, date le dimensioni dell'azienda</i>
c)	<i>Codici di condotta propri, o adesione a codici di condotta collettivi aventi a oggetto la disciplina dei comportamenti imprenditoriali nei confronti di consumatori, utenti, dipendenti e collaboratori, nonché altri portatori di legittimi interessi coinvolti nell'attività della società;</i>	<i>L'Azienda si è già dotata di Carte dei Servizi, per le principali attività gestite, nonché di un Codice Etico. Rating di legalità con punteggio ★★++.</i>
d)	<i>Programmi di responsabilità sociale d'impresa, in conformità alle raccomandazioni della Commissione dell'Unione europea.</i>	<i>Si ritiene al momento l'integrazione non necessaria, date le dimensioni dell'azienda</i>

Il Responsabile Amministrativo
(D.ssa Lorenza Puricelli)



Il Direttore Generale
(Ing. Aldo Amadori)



Magenta, 29 maggio 2020

